



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo

"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Al personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado

Al Sito web

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA" - PALERMO
Prot. 0005398 del 27/03/2024
V (Uscita)

Circolare n. 314

Oggetto: Validità anno scolastico 2023/2024 Scuola secondaria di I grado - Monte ore e deroghe per lo scrutinio finale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 11, c. 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 *"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite"*;
- VISTO** l'art. 2, c.10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 *"Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate"*;
- l'art 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62;
- VISTO** 1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*

2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione;*

VISTO l'art. 3, c.2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122
“L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico...”;

VISTO il calendario Scolastico Regionale per la Sicilia per l'a.s. 2023/2024;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 05 settembre 2023, n. 25;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell' 11 settembre 2023, n.16

COMUNICA

Che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la Scuola secondaria di I° grado per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato (Dlgs 62 del 2017, art. 5) per come sotto riportato.

Per tutti gli allievi il monte ore annuale è di 990 corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie; per assicurare la validità dell'anno scolastico è necessario **frequentare per un minimo di 742,5 ore circa, pari a 123,75 giorni (settimana corta frequenza 5/6 giorni)**; è ammesso quindi un numero **massimo di ore di assenze** annuale di 247,5 circa pari a **41,2** giorni per come sottoriportato

Tabella 1: **Monte ore annuale per tempo scuola 30 ore**

Classe	Monte ore totale(ore)	Monte ore minimo di frequenza (ore)	Monte ore massimo di assenza (ore)	Monte ore massimo di assenze in giorni
I	990	742,5	247,5	41,2
II	990	742,5	247,5	41,2
III	990	742,5	247,5	41,2

Per tutti gli allievi ad indirizzo musicale il monte ore annuale è di 1056 ore; per assicurare la validità dell'anno scolastico è necessario **frequentare per un minimo di 792 ore circa, pari a 132 giorni**; è ammesso quindi un numero **massimo di ore di assenze** annuale di 264 circa pari a **44** giorni per come sotto riportato

Tabella 2: Monte ore annuale per tempo scuola 32 ore (Indirizzo musicale)

Classe	Monte ore totale(ore)	Monte ore minimo di frequenza (ore)	Monte ore massimo di assenza (ore)	Monte ore massimo di assenze in giorni
I	1056	792	264	44
II	1056	792	264	44
III	1056	792	264	44

Deroghe al suddetto limite massimo di assenze solo in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di:

Assenze per motivi di salute:

Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;

Ricovero ospedaliero;

Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;

Terapie e/o cure programmate e documentabili.

Assenze per motivi di famiglia:

Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);

Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;

Visita a genitori reclusi.

Assenze per motivi personali:

2. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Assenze per alunni con BES debitamente documentate anche nell'ambito del PEI o PDP;

Altri motivi di carattere straordinario e documentato.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola.

I docenti Coordinatori di classe avranno cura di mantenere costante il monitoraggio periodico e l'aggiornamento del registro elettronico nonché la verifica, per la classe di competenza.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato:

- gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio;

- gli studenti, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:

1. situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
2. possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali deliberate dal collegio dei docenti secondo quanto già previsto dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

I Consigli di Classe, tramite il Coordinatore di Classe avranno cura di diffondere la presente nelle classi.

Il Dirigente scolastico

Stefania Cocuzza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993